

Disciplinare di gara

Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento in appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 36/2023 della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato a giorno in c.a.p. del molo San Cataldo – lato Ponente del porto di Taranto. CUP: D53B23000000005.
Appalto nei settori speciali

DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
1.2. IL GESTORE.....	5
1.3. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.4. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA	10
3.2. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I LAVORI	14
6.1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	16
6.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER I LAVORI	16
6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER IL SERVIZI DI PROGETTAZIONE.....	16
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
6.3.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER I LAVORI	16
6.3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE	17
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	18
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.....	19
7. AVVALIMENTO	20
8. SUBAPPALTO	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	21
9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA	22
11. SOPRALLUOGO	23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	30
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	30
15.4. DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA.....	31
15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	33
15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	33
16. OFFERTA TECNICA	36
17. OFFERTA ECONOMICA.....	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	38
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	39
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	40
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	42
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	43
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	45
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	45
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	45
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO EX ART. 44 DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'IMPALCATO A GIORNO IN C.A.P. DEL MOLO SAN CATALDO – LATO PONENTE DEL PORTO DI TARANTO. CUP: D53B23000000005. APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PREMESSE

Con determina a contrattare n. 44 del 11.09.2026 questa Amministrazione (di seguito, “Stazione Appaltante” o “ADSP”) ha deciso di indire procedura per l'affidamento dell'appalto integrato, ex art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, per la *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato a giorno in c.a.p. del molo San Cataldo – lato ponente* conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) Edilizia 2026 “*CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI E OPERE DI INGEGNERIA CIVILE, ESECUZIONE DI LAVORI, INCLUSI GLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO*”, di cui al DM 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in vigore dal 2 febbraio 2026, richiamati espressamente nella documentazione tecnica (cfr. allegati PFTE n.24WP006-ENV000-00-R-006-01-01-D “*Relazione di sostenibilità dell'opera e sui CAM*”).

Considerata la rilevante complessità tecnica, caratterizzata da una spiccata interdipendenza tra le attività di demolizione, le opere provvisoriale, le strutture, la gestione delle interferenze, nonché la necessità del coordinamento delle fasi di cantiere con la continuità delle attività e dell'operatività portuale, si è ritenuto opportuno ricorrere all'appalto integrato ex art. 44 del d.lgs.36/2023. Ciò al fine di (a) assicurare la piena coerenza tra le soluzioni progettuali di dettaglio e le specifiche modalità costruttive e operative individuate dall'appaltatore; (b) ottimizzare i tempi complessivi di realizzazione dell'opera, riducendo le tempistiche di coordinamento tra fase progettuale ed esecutiva; (c) mitigare preventivamente i rischi di incompatibilità, varianti in corso d'opera, sospensioni dei lavori e costi imprevisti derivanti dal disallineamento tra progettazione ed esecuzione.

Il servizio di progettazione di cui alla presente procedura dovrà essere svolto mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo web <https://port-taranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> (di seguito anche “Piattaforma”).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando (*salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice*).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è il Molo San Cataldo del porto mercantile di Taranto *codice NUTS ITF43*.

CUI L90048270731202100010 CUP D53B23000000005.

Codice CIG: Si rappresenta che, con l'entrata in vigore del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici, in caso di procedura aperta il CIG della gara viene acquisito al momento della pubblicazione del bando sulla piattaforma telematica. Pertanto, il CIG non è presente nel contenuto dei documenti di gara ma è visibile e reperibile sulla Piattaforma telematica gestita dal Gruppo Maggioli, nell'ambito della procedura di cui trattasi.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), nominato con decreto presidenziale n.7/2022 del 25.01.2022, è l'ing. **Alessandro BUZZACCHINO**, responsabile della Sezione Lavori e Manutenzioni della Direzione Engineering dell'Ente indirizzo e-mail alessandro.buzzacchino@port.taranto.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nominato con decreto presidenziale n.44 del 11.09.2026, è la dott.ssa Angela Invernì, responsabile della Sezione gare e contratti dell'Ente, email: angela.inverni@port.taranto.it.

È in corso di perfezionamento la procedura di affidamento ex art 157 del D.lgs 50/2016 dell'incarico opzionale di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore del RTI SWS Engineering S.p.A. (ora SYSTRA S.p.A.) / V.A.M.S. Ingegneria S.r.l./ BTP INFRASTRUTTURE S.p.A./ PRISMA S.R.L./ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.

82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 (di seguito, il "Codice") e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della stessa.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://port.taranto.it/albopretorio/index.php?option=com_content&view=category&id=87&Itemid=265&lang=it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti"* e *"Regole di utilizzo della piattaforma telematica"* reperibili al link https://port-taranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?_csrf=46D6BXRI5W9GA4HIGV4AUKDXVKZYIICR, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile ogni giorno in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando.

1.2. IL GESTORE

La presente procedura aperta è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile al <https://port-taranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> gestito dal Gruppo Maggioli (di seguito Gestore).

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della Piattaforma e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento della Piattaforma, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della Piattaforma, segnalando tempestivamente alla Amministrazione eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

I rapporti negoziali tra il Gestore e l'Amministrazione sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.

1.3. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.4. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center della Piattaforma al numero di telefono +39 0422 26 7755 o all' email service.appalti@maggioli.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Documentazione tecnica a base di gara costituita da:
 1. progetto di fattibilità tecnica economica (in sigla PFTE) e relativi allegati;

2. capitolato speciale d'appalto (doc.n. 24WP006-GEN000-00-R-003-01-06-D allegato al PFTE di cui al pto 1);
 3. capitolato informativo di cui all'articolo 1 comma 8 dell'allegato I.9 del Codice (doc.n. 24WP006-GEN000-00-R-008-01-00-D allegato al PFTE di cui al pto 1);
- b) bando di gara;
 - c) disciplinare di gara;
 - d) schema di domanda di partecipazione (Modello 1);
 - e) documento di gara unico europeo (eDGUE-IT_request);
 - f) schema di contratto (doc.n. 24WP006-GEN000-00-R-002-01-06-D allegato al PFTE di cui alla precedente lett.a.1);
 - g) documento n. 24WP006BOQ00000T0040104D allegato al PFTE di cui alla precedente lett.a.1) e contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni di progettazione e dei relativi corrispettivi calcolati ai sensi del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016;
 - h) istruzioni operative per accedere alla PAD;
 - i) modello dichiarazioni del progettista (Modello 2);
 - j) modello dichiarazione servizi svolti (Modello 2b);
 - k) modello dichiarazioni avvalimento (Modello 3);
 - l) modello di offerta economica (Modello 4);
 - m) patto d'integrità.

Il progetto di fattibilità tecnica economica, redatto dal RTP Systra-SWS engineering Spa/VAMS ingegneria Srl/BTP infrastrutture Spa/Prisma Srl e CA Società cooperativa archeologia, è stato validato dal RUP con atto acquisito al prot. AdSp n. 13582 del 16.06.2026 ed approvato dalla Stazione appaltante con decreto presidenziale n. 31 del 24.06.2026. Il medesimo progetto è disponibile al seguente link <https://bimplatform.blumatica.it/share/28083ce6-17ff-40db-ad3a-75424839cdf9>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://port.taranto.it/albopretorio/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=137&lang=it e sulla PAD all'indirizzo <https://port-taranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 08.10.2026 attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti ovvero tramite la funzione "Invia una nuova comunicazione" presente nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", previa registrazione alla Piattaforma. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD alla sezione "Comunicazioni della stazione appaltante", nonché sul profilo del committente dell'Ente (Albo Pretorio e amministrazione trasparente). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, in appalto integrato ex art. 44 del d.lgs. 36/2023, della progettazione esecutiva e dei lavori afferenti agli interventi di demolizione e ricostruzione della porzione di ponente dell'impalcato in c.a.p. del molo San Cataldo del porto mercantile di Taranto. Al fine di rendere compatibili i lavori di che trattasi con lo svolgimento delle attività crocieristiche previste sul Molo San Cataldo, l'esecuzione dei lavori avverrà in due successive fasi distinte come da cronoprogramma lavori a base di gara.

L'appalto è costituito da un unico lotto per le seguenti ragioni di ordine tecnico ed economico: (a) l'intervento si configura come un organismo infrastrutturale unitario e non frazionabile sotto il profilo tecnico; trattandosi di appalto integrato, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori a un unico operatore economico garantisce l'assoluta coerenza e continuità tra la fase di sviluppo del progetto e la cantierizzazione dello stesso, mentre la frammentazione della progettazione esecutiva in più lotti comporterebbe un rischio elevato di disallineamento nelle scelte ingegneristiche e tecnologiche, con inevitabili riflessi negativi sulla sicurezza strutturale e sulla funzionalità complessiva dell'opera; (b) la presenza di più lotti determinerebbe la presenza, anche non contemporanea, di più cantieri comportando limitazioni ed interferenze all'operatività della banchina; (c) l'affidamento unitario consente la gestione centralizzata dell'approvvigionamento dei materiali e delle maestranze, evitando duplicazioni di costi fissi di allestimento riducendo al minimo il rischio di varianti dovute a vizi di interfaccia tra diversi lotti.

L'appalto integrato ha per oggetto le prestazioni indicate nella sottostante tabella 1.

Tabella 1

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Importo
1	Lavori di demolizione e ricostruzione dell'impalcato a giorno in c.a.p. del molo San Cataldo	45223500-1 Strutture in cemento armato	42.91.00	€ 29.114.416,85
2	Servizio di progettazione esecutiva	71322000-1 (Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile)	71.12.10	€ 421 840,58
A) Importo a base di gara				€ 29.536.257,43
B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso				€ 507.537,83
A) + B) Importo complessivo				€ 30.043.795,26

L'importo a base di gara per l'esecuzione dei lavori, pari a € 29.114.416,85, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 5.584.145,15 (euro cinquemilionicinquecentoottantaquattromilacentotrentacinque/15) calcolati come riportato nell'allegato progettuale *Quadro di incidenza della manodopera* (doc. n. 24WP006-BOQ000-00-T-005-01-00D) inserito tra i documenti di cui al precedente art. 2.1.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

L'importo a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva è pari a € 421.840,58, oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

Ai sensi dell'art. 41 co. 15-bis del Codice si precisa che:

- *l'importo non soggetto a ribasso* è pari a 274.196,38 € (pari al 65% dell'importo a base di gara per i servizi di progettazione), oltre oneri assistenziali e previdenziali);
- *l'importo soggetto a ribasso* è pari a 147.644,20 € (pari al 35% dell'importo a base di gara per i servizi di progettazione), oltre oneri assistenziali e previdenziali.

L'importo a base di gara per il servizio di progettazione è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi riportato nel documento n. 24WP006BOQ00000T0040104D (Quadro economico) allegato al PFTE di cui alla precedente lett. a.1) e contenente l'elenco dettagliato delle prestazioni di progettazione e dei relativi importi.

Nel corrispettivo del servizio di progettazione è compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di eventuali ed ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni, rispetto a quelli già acquisiti nel precedente livello di progettazione (PFTE).

In considerazione della natura intellettuale del servizio di progettazione oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nei lavori di *demolizione e ricostruzione dell'impalcato a giorno in c.a.p. del molo San Cataldo* è il seguente: "CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative" individuato dal codice alfanumerico F012, ritenendo equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 3, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015, F018.

L'importo complessivo dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza e della manodopera, è pari ad € 29.621.954,68, suddiviso nelle seguenti categorie e classi ai sensi dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023:

Tabella 2

Categoria	Classifica	Importo	Prevalente (P) / Scorporabile (S)	Incidenza
OG 7 - Opere marittime e di dragaggio	VIII	24.626.159,56 €	P	83,14%
OS21 - Opere strutturali speciali	V	3.958.637,49 €	S	13.36%
OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione	III-Bis	1.037.157,63 €	S	3.50%
Importo totale comprensivo dei costi della sicurezza		29.621.954,68 €		

Il corrispettivo dei lavori sarà determinato "a corpo" così come previsto dagli elaborati progettuali in quanto (a) l'opera risulta essere perfettamente definita nelle sue componenti architettoniche, strutturali e impiantistiche attraverso gli elaborati grafici e le specifiche tecniche poste a base di gara; (b) la natura di appalto integrato conferisce all'Appaltatore l'onere di redigere la progettazione esecutiva ponendolo nella condizione di determinare con assoluta precisione le quantità necessarie per la realizzazione dell'opera, assumendosi il rischio derivante da eventuali discrepanze rispetto alle stime sommarie del PFTE; (c) la stipulazione a corpo garantisce alla Stazione Appaltante la certezza della spesa complessiva (invariabilità del prezzo), traslando in capo all'Appaltatore il rischio quantitativo con conseguente incentivo alla redazione di una progettazione esecutiva ottimizzata ed efficiente; (d) la gestione a corpo consente di semplificare le procedure di contabilizzazione dei lavori, spostando il baricentro del controllo della Direzione Lavori dalla misurazione puntuale delle singole voci (metodo "a misura") alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prestazionali e qualitativi sulla base di una WBS (Work Breakdown Structure).

Con riferimento al servizio di progettazione esecutiva si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Tabella 3

CATEGORIA D'OPERA	ID. OPERA		GRADO COMPLESSIVITÀ <G>	IMPORTO DELLE OPERE	SPECIFICITÀ DELLA PRESTAZIONE	COMPENSO AL NETTO DI SPESE ED ONERI	MAGGIORAZIONE BIM ALL. I 13 CODICE APPALTI (10%)	SPESE E ONERI ACCESSORI
	CODICE	DESCRIZIONE						
STRUTTURE	S.06	Strutture Speciali	1,15	22.312.326,24 €	Progettazione esecutiva	298.137,59 €	34.862,86 €	38.349,14 €
IDRAULICA	D.01	Navigazione	0,65	5.643.759,20 €		34.797,12 €		
IMPIANTI	IA.01	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	0,75	1.037.157,63 €		12.386,63 €		
INFRASTR. PER LA MOBILITÀ	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	628.711,61 €		3.307,25 €		

Gli importi succitati sono IVA non imponibile ai sensi del comb. disp. di cui all'art. 9, co. 1 p. 6) del D.P.R. 633/1972, modificato ed integrato dall'art. 3, co. 13 del D.L. 90/1990 convertito con modificazioni dalla L. 165/1990, nonché dall'art. 1, comma 992

della Legge finanziaria 2007; gli importi afferenti ai servizi di progettazione esecutiva sono, inoltre, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante.

Le modalità di erogazione dei pagamenti sono disciplinate agli artt. 15 dello schema di contratto e 54 del CSA allegati al PFTE di cui al precedente paragrafo 2.1.

3.1. DURATA

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è di 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o ovvero di sottoscrizione del verbale di consegna anticipata dell'appalto, così distinto:

- la progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, oltre che tutti i modelli informativi e gli ulteriori contenuti informativi previsti dal Capitolato informativo e dal Piano di gestione informativa approvato, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento del provvedimento del RUP di inizio della progettazione esecutiva ai sensi dell'art.23 del CSA;
- l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto avverrà in due successive fasi, distinte con i tempi previsti dal cronoprogramma a base di gara, per una durata complessiva di 300 giorni naturali complessivi suddivisi in 150 g.n.c. dalla data del verbale di consegna del settore A per la *fase 1* e ulteriori 150 g.n.c. dalla data del verbale di consegna delle aree del settore B per la *fase 2* (cfr. art. 15 del CSA a base di gara).

3.2. REVISIONE PREZZI, ANTICIPAZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Revisione prezzi: qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice sintetico di cui all'art. 4 dell'Allegato II.2-bis in applicazione di quanto previsto all'art. 51 del capitolato speciale d'appalto a base di gara.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La revisione dei prezzi non si applica al servizio di progettazione esecutiva di cui al precedente art. 3 in quanto prestazione ad esecuzione istantanea.

Anticipazione: ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 33 dell'Allegato II.14 e dell'art. 125 comma 1 del Codice è prevista un'anticipazione del prezzo nella misura pari al 10% del corrispettivo contrattuale per i servizi di progettazione e al 20% dell'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, da erogarsi previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato art. 125 co. 1 con le modalità dettagliate nell'art. 52 del CSA allegato al PFTE di cui al precedente par. 2.1/lett. a.1.

Premio di accelerazione: in caso di ultimazione anticipata dell'esecuzione dei lavori di cui al precedente paragrafo 3, tabella n. 1-punto n. 1 è riconosciuto un premio di accelerazione secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 43 del succitato CSA.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione dell'appalto si renda necessario un aumento delle prestazioni/lavori fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può chiedere all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni/lavori alle condizioni originariamente previste.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 36.052.554,31, Iva non imponibile:

Tabella 4

(C) Importo complessivo (pari ad A+B di cui alla precedente tabella 1)	€ 30.043.795,26
(D) Importo massimo del quinto d'obbligo € 6.008.759,05 di cui:	
(D1) per lavori	€ 5.924.390,94
(D2) per servizi di progettazione	€ 84.368,12
Valore globale stimato ((C+D1+D2))	€ 36.052.554,31

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni di cui all'art. 65 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice e dell'articolo 30, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice stesso, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti oppure avvalersi di progettisti qualificati da indicare in sede di gara, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, in particolare:

- a) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, potrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione di cui ai successivi artt. 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2 mediante il proprio staff;
- b) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA per attività di progettazione e costruzione, ma non sia in grado di soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione di cui ai successivi artt. 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2 mediante il proprio staff, dovrà possedere i predetti requisiti mediante l'associazione o l'indicazione in sede di gara di un progettista scelto tra i soggetti cui all'art. 66, comma 1, del Codice, in possesso dei requisiti medesimi;
- c) nel caso in cui l'operatore economico concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per l'attività di costruzione dovrà soddisfare il possesso dei requisiti della progettazione di cui ai successivi artt. 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2 mediante l'associazione o l'indicazione in sede di gara di un progettista scelto tra i soggetti cui all'art. 66, comma 1, del Codice, in possesso dei requisiti medesimi.

Il progettista associato o indicato, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare in associazione o essere indicato da altri soggetti partecipanti alla procedura, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che lo avessero associato o indicato.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 66 co.1 lett. g) del Codice e i consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio partecipa.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) e di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), e) e f) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/Rete/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del Codice e dell'art.12 della L. 81/2017, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 53, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., considerando che l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto comporta lo svolgimento di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (quali, a titolo esemplificativo, demolizioni, trasporto e smaltimento di materiali a discarica, noli a caldo/freddo, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume, movimentazione terra), i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, l'iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede legale; in alternativa, l'aver già presentato formale domanda di iscrizione o di rinnovo presso la competente Prefettura in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte della presente gara. Nel caso di consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) o aggregazioni di rete, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese associate/consorziate che eseguiranno le sopra menzionate lavorazioni a rischio.

Nel caso di Consorzi Stabili, il requisito dell'iscrizione (o pendenza di domanda) deve essere posseduto sia dal Consorzio medesimo, in quanto soggetto concorrente, sia dalla/e ditta/e consorziata/e designata/e come esecutrice/i delle attività di cui al citato comma 53. **Trattandosi di appalto integrato, il presente requisito non si applica ai soggetti incaricati della sola progettazione (progettisti indicati o associati).** Qualora l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto o al subaffidamento per l'esecuzione delle predette attività a rischio, l'efficacia dell'autorizzazione sarà subordinata alla verifica dell'iscrizione del subappaltatore/subaffidatario nelle citate liste.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice (ai fini dell'aggiudicazione la Stazione appaltante procede alla verifica del requisito tramite consultazione del FVOE. Qualora la documentazione non sia presente a sistema. L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione tramite PEC, entro il termine assegnato dalla SA).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti **nella Parte IV e V dell'allegato II.12** del Codice come di seguito dettagliati.

Per le attività di progettazione esecutiva oggetto di appalto, ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I LAVORI

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

- a) *(per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI): sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.*

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico oggetto di appalto o di responsabile degli aspetti geotecnici/ambientali/impiantistici

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.**

Il concorrente indica nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 15.4 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di responsabile della progettazione strutturale e delle opere marittime

- d) **Iscrizione agli appositi albi professionali da almeno 10 anni.**

Il concorrente indica nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 15.4 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato con evidenza dell'anno di iscrizione.

Per il geologo che redige la relazione geologica

- e) **Iscrizione al relativo albo professionale.**

Il concorrente indica nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 15.4 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Per gli esperti dei processi digitali (BIM Coordinator e BIM Specialist)

f) Possesso di certificazione ai sensi della Norma UNI 11337-7 PdR 78:2020

Il concorrente indica nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 15.4 i nominativi dei professionisti e i dati relativi al possesso in capo ai medesimi dei requisiti suddetti.

Per l'archeologo

g) iscrizione al relativo albo professionale ed iscrizione nell'elenco MIBACT 1°, 2° o 3° FASCIA

Il concorrente indica nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 15.4 il nominativo del professionista e i dati relativi al possesso in capo al medesimo dei requisiti suddetti.

Per l'ingegnere responsabile degli aspetti di sicurezza

h) iscrizione al relativo albo professionale nonché abilitazione alla funzione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (requisito di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08).

Il concorrente indica nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 15.4 il nominativo del professionista ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dei requisiti suddetti.

Per l'ingegnere incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche

i) iscrizione al relativo albo professionale da almeno 10 anni. Il concorrente indica nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 15.4 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato con evidenza dell'anno di iscrizione.

In caso di concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, lo stesso presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali, abilitazione e iscrizione al relativo albo professionale

RUOLO	REQUISITI	N.
responsabile degli aspetti geotecnici	Iscrizione all'albo professionale degli Architetti o Ingegneri	1
responsabile degli aspetti ambientali	Iscrizione all'albo professionale degli Architetti o Ingegneri	1
responsabile degli aspetti impiantistici	Iscrizione all'albo professionale degli Architetti o Ingegneri	1
responsabile della progettazione strutturale e delle opere marittime	Iscrizione all'albo professionale degli Architetti o Ingegneri da almeno 10 anni	1
geologo	iscrizione al relativo albo professionale	1
BIM Coordinator	Possesso di certificazione rilasciata da Ente Accreditato ai sensi della norma UNI 11337-7	1
BIM Specialist	Possesso di certificazione rilasciata da Ente Accreditato ai sensi della norma UNI 11337-7	1
archeologo	iscrizione al relativo albo professionale ed iscrizione nell'elenco MIBACT 1°, 2° o 3° FASCIA ed iscrizione nell'elenco MIBACT 1°, 2° o 3° FASCIA	1
responsabile degli aspetti di sicurezza	Abilitazione alla funzione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i., requisito di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08.	1
responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche	Iscrizione all'albo professionale degli Architetti o Ingegneri da almeno 10 anni	1

È possibile indicare uno stesso soggetto per più prestazioni indicate, purché in possesso dei relativi requisiti richiesti nel presente disciplinare.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro l'operatore economico è tenuto a precisare nella dichiarazione del progettista di cui al successivo paragrafo 15.4 il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta.

specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

Possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l'appalto in questione prima della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della prestazione.

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8 con riferimento alle attività che devono essere svolte direttamente dall'offerente, nel caso in cui alcune delle figure del gruppo di lavoro afferiscano all'organico di un subappaltatore al quale il concorrente intende dare in affidamento le relative attività, tale circostanza dovrà essere specificamente indicata in sede di domanda di partecipazione (indicando, quale rapporto intercorrente, il subappalto) dal concorrente medesimo, il quale dovrà altresì coerentemente rendere la dichiarazione che intende subappaltare le suddette attività.

In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio/aggregazione il gruppo di lavoro indicato dovrà essere lo stesso per tutti i membri del RTI/consorzio/aggregazione.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

6.2.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER I LAVORI

- a) Ai sensi dell'art 2, comma 6, dell'Allegato II.12 del Codice, aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (in GUUE), una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara ovvero almeno pari a € 88.865.864,04.

Detto requisito dovrà esser comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023.

6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER IL SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 40 dell'allegato II.12 al Codice i requisiti economico-finanziari richiesti per i servizi di progettazione sono dimostrati mediante:

- a) Fatturato globale minimo maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (in GUUE) pari a € 506.208,70 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali - bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

[in alternativa]

- b) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 2.962.195,47.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme dell'apposita polizza.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.3.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER I LAVORI

- a) **Possesso dell'attestazione di qualificazione** in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto della presente procedura (Categoria OG7, cl. VIII, OS21 CL. V e OS22 cl. III-bis), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice. Si precisa che le classifiche indicate nella tabella di cui al precedente articolo 3 non tengono conto dell'eventuale incremento del quinto di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 precitato.

Ai fini della comprova, l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE 2.0.

6.3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

- a) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<i>STRUTTURE: S.06</i>	<i>I/g-IX/c</i>	22.312.326,24 €	26.774.791,49 €
<i>IDRAULICA: D.01</i>	<i>VII/c</i>	5.643.759,20 €	6.772.511,04 €
<i>IMPIANTI: IA.01</i>	<i>III/a</i>	1.037.157,63 €	1.244.589,16 €
<i>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': V.02</i>	<i>VI/a</i>	628.711,61 €	754.453,93 €

- b) **Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:** l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari 0,6 volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
<i>STRUTTURE: S.06</i>	<i>I/g-IX/c</i>	22.312.326,24 €	13.387.395,74 €
<i>IDRAULICA: D.01</i>	<i>VII/c</i>	5.643.759,20 €	3.388.255,52 €
<i>IMPIANTI: IA.01</i>	<i>III/a</i>	1.037.157,63 €	622.294,58 €
<i>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': V.02</i>	<i>VI/a</i>	628.711,61 €	377.226,97 €

Per le categorie **Strutture e Infrastrutture per la mobilità** ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto

dell'articolo 120 del codice o dalla normativa previgente, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.

Si precisa inoltre che:

- a) un servizio non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più d'uno dei servizi di ingegneria e di architettura;
- b) i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando o, se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimata nel medesimo periodo di riferimento;
- c) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;
- d) i servizi di progettazione svolti in raggruppamento sono idonei ad attestare l'esperienza pregressa e la capacità tecnica del professionista limitatamente all'attività effettivamente svolta; pertanto, la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata *pro quota* rispetto all'importo totale. Nella dichiarazione dei servizi svolti dovrà essere indicato esclusivamente l'importo corrispondente alla suddetta quota, mentre non è richiesta l'indicazione dell'importo complessivo.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) e 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei di progettisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nell'Allegato II.12 parte V di cui al paragrafo 6.1.2 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico progettista associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a) e 6.1.2 lett. b) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera c) relativo all'iscrizione all'Albo professionale è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera d) relativo all'iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro svolge l'incarico di responsabile della progettazione strutturale e delle opere marittime.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera e) relativo all'iscrizione all'Albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera f) relativo alla Certificazione BIM 11337-7 UNI/PDR 78.2020 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro svolgono l'incarico di *BIM Coordinator* o *BIM Specialist*.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera g) relativo all'iscrizione al relativo Albo professionale e all'Elenco MIBACT 1^a, 2^a e 3^a fascia è posseduto dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di *archeologo*.

I requisiti di cui al paragrafo 6.1.2 lettera h) relativi all'iscrizione al relativo Albo professionale ed abilitazione alla funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (requisito di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08) sono posseduti dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di *ingegnere responsabile degli aspetti di sicurezza*.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera i) relativo all'iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni è posseduto dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di *ingegnere incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche*.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2.1 lett. a) per l'esecutore dei lavori e 6.2.2. lett. a) per l'esecutore della progettazione deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla rete/GEIE nel complesso.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al paragrafo 6.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dalla rete/GEIE nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

(*per l'esecutore dei lavori*) Il requisito di cui al precedente punto 6.3.1 lett. a) (SOA) deve essere posseduto da ciascun membro del RTI/Consorzio/GEIE in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando che ciascun componente deve possedere i requisiti per la quota di lavori che si impegna a eseguire, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice.

(*per l'esecutore del servizio di progettazione*) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3.2 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel complesso, ferma restando, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

(*per l'esecutore del servizio di progettazione*) Il requisito del servizio di punta di cui al paragrafo 6.3.2 lettera b) deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.1.2 lettera a) devono essere posseduti:
 - per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1.2 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera d) relativo all'iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro svolge l'incarico di responsabile della progettazione strutturale e delle opere marittime.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera e) relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera f) relativo alla Certificazione BIM 11337-7 UNI/PDR 78.2020 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro svolgono l'incarico di *BIM Coordinator e di BIM Specialist*.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera g) relativo all'iscrizione al relativo Albo professionale e all'Elenco MIBACT 1^a, 2^a e 3^a fascia è posseduto dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di archeologo.

I requisiti di cui al paragrafo 6.1.2 lettera h) relativi all'iscrizione al relativo Albo professionale ed abilitazione alla funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (requisito di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08) sono posseduti dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di *ingegnere responsabile degli aspetti di sicurezza*.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2 lettera i) relativo all'iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni è posseduto dal professionista che nel gruppo svolge l'incarico di *ingegnere incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche*.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

(per l'esecutore dei lavori) Il requisito relativo al volume d'affari di cui al paragrafo 6.2. 1 lett. a) è computato in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate.

In caso di consorzio stabile ex art. 65, comma 2 lett. d) del codice, il requisito di cui al precedente punto 6.3.1, lett. a) (SOA) deve essere posseduto e comprovato come di seguito indicato:

- ove il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- ove il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice;

In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavori e Consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di cui ai precedenti punti 6.2.1, lett. a) e 6.3.1, lett. a) devono essere posseduti in conformità a quanto previsto dall'art. 67, co. 5, del Codice.

(per l'esecutore del servizio di progettazione)

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il **concorrente** può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale. In caso di avvalimento misto il concorrente può scegliere se redigere due contratti distinti: uno puramente di partecipazione (per la Busta Amministrativa) e uno puramente premiale (per la Busta tecnica) in luogo di un unico contratto misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il **concorrente** indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni/prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Con riferimento ai lavori, si richiama l'attenzione dei concorrenti sul fatto che, ove il concorrente ricorra al c.d. **"subappalto qualificante o necessario"** relativamente alle categorie scorporabili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla presente procedura di gara, dovrà necessariamente indicare, **all'interno del DGUE** presentato nell'ambito della Documentazione Amministrativa, l'intenzione di subappaltare a impresa qualificata la categoria per la quale non sia in possesso della occorrente qualificazione; **l'omissione di tale dichiarazione di subappalto determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.**

Con riferimento alla progettazione, in caso di subappalto della relazione geologica o di altra prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.1.2 (*cd. subappalto necessario*). In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni tramite le figure del gruppo di lavoro: le attività proprie del responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonché del responsabile della progettazione strutturale e delle opere marittime. Ciò, in ragione della particolare funzione e centralità che tali figure rivestono nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni in ordine alla qualità della progettazione.

Le seguenti prestazioni eseguite tramite le figure del gruppo di lavoro possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: responsabile degli aspetti geotecnici, responsabile degli aspetti ambientali, responsabile degli aspetti impiantistici, geologo, esperto in BIM, archeologo, Responsabile degli aspetti di sicurezza. Ciò, in ragione della necessità di individuare, fin dalla fase di presentazione della domanda di partecipazione, figure qualificate che si occuperanno direttamente di tali attività, rispondendo direttamente al responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e assumendo le relative funzioni e responsabilità.

Il concorrente, sia per quanto riguarda i lavori sia per quanto riguarda i servizi di progettazione, dovrà indicare i lavori/le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Ai sensi del co. 6 dell'art. 119 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento dei lavori che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Con riferimento all'esecuzione dei lavori, l'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che assicuri le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Con riferimento ai lavori oggetto d'appalto, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.

Con riferimento all'occupazione femminile, considerato il particolare settore di riferimento, si ritiene di non prevedere alcuna quota percentuale delle assunzioni. Ed infatti, come riportato nella Tabella A del Decreto Interministeriale n. 3795 del 31

dicembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'occupazione femminile nel settore di riferimento è inferiore al 10%.

Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

La presente procedura non è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto riferito ai lavori e precisamente di importo pari a **€ 710.926,91** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e da un altro legittimato ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della BANCA POPOLARE PUGLIESE – DIREZIONE GENERALE – Via Luigi Luzzati, 8 - 73046 MATINO (LECCE) – ITALIA, IBAN IT87J0526279748T20990000641. Il bonifico dovrà essere intestato all'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio – porto di Taranto -C.F. 90048270731- e dovrà riportare come causale **“garanzia provvisoria *procedura aperta per l'appalto integrato dei lavori di demolizione e ricostruzione del molo San Cataldo – lato ponente*”**

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI ISO 37001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree di intervento non è obbligatorio.

Qualora il concorrente ritenga comunque opportuno effettuare un sopralluogo dovrà presentare apposita richiesta di sopralluogo entro le ore 18:00 del giorno 13.10.2026, tramite la PAD/Sezione Comunicazioni della procedura in oggetto. La richiesta deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 (un) giorno di anticipo. Non verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.524 del 22 dicembre 2025 o *successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/gestione-contributi-gara>*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 21.10.2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nella Guida per la presentazione di un'offerta telematica, presente nella sezione "Istruzioni e Manuali" della Piattaforma nonché allegata al presente disciplinare, a cui si rimanda per ogni aspetto di natura tecnico-operativa, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti), in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni *richieste al successivo art.15* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità e/o carenza della domanda di partecipazione, della documentazione trasmessa con la domanda e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte. La data certa dell'avvenuta presentazione è dimostrata tramite la ricevuta telematica generata dal sistema del Ministero del Lavoro.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico carica sulla Piattaforma, nell'apposita sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (modello 1);
- 2) DGUE documento di gara unico europeo (eDGUE-it_response);
- 3) dichiarazioni del progettista (modello 2 e modello 2b);
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.6;
- 8) eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali;
- 9) eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 10) patto d'Integrità compilato e sottoscritto per accettazione;
- 11) attestazione di pagamento della imposta di bollo per la domanda di partecipazione;
- 12) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello 1 allegato ai documenti di gara (cfr. paragrafo 2 lett.d).

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare:

- la forma di partecipazione alla procedura ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo 4;
- di possedere i requisiti prescritti per il progettista *oppure* avvalersi di progettista qualificati, ai sensi del precedente paragrafo 4;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Si precisa che il concorrente dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE relative alle cause di esclusione

di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice sono state rese dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94, come indicati nell'ambito della dichiarazione suddetta;

- *in caso di raggruppamenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice e consorzi ordinari*, l'indicazione della composizione del concorrente e delle parti/percentuali di lavori (Categorie di Opere) che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato;
- *in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice*, eventuale dichiarazione in merito alla/e consorziata/e esecutrice/i indicate qualora il consorzio non dichiara di partecipare in proprio;
- *(solo per i Consorzi Stabili)* di non partecipare a più di un consorzio stabile e l'indicazione delle consorziate non esecutrici a cui ricorre al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara;
- *(per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice o GEIE non ancora costituiti)*:
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta **o, in alternativa**, dichiarando le diverse forme di partecipazione ed inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali **e/o** Indicando l'eventuale impresa ausiliata ed inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- *l'eventuale ricorso all'avvalimento*, indicando l'ausiliaria,
 - al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento, allega il contratto di avvalimento,
 - al fine di migliorare l'offerta, allega il contratto di avvalimento all'offerta tecnica [n.b.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento];
- di impegnarsi a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento dei lavori che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dando nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE, **(o, in alternativa)** di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicandone le motivazioni ed impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- *in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale*, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché che le altre eventuali imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. L'O.E. presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- *in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*, ai sensi dell'articolo 96, comma 13, del Codice, gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca e del conseguente provvedimento di affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, nonché l'autorità che lo ha adottato e la relativa data;
- *in caso di esecuzione di attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, di essere iscritto/di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicandone la Prefettura, o, in alternativa, di non essere iscritto White List in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura/lavori di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito da indicare nella dichiarazione;
- il possesso dei *requisiti di capacità economica e finanziaria* di cui al precedente paragrafo 6.2.1;
- il possesso dei *requisiti di capacità tecnica e professionale* (SOA) per i lavori di cui al precedente paragrafo 6.3.1;
- di non avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; **(o, in alternativa)** di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, indicando il concorrente ausiliato che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserendo, nel FVOE, idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso completa visione della documentazione di gara, ivi inclusi gli elaborati e i modelli informativi di cui al PFTE a base di gara, accettando gli stessi in uno con l'elenco prezzi a corpo, riconoscendo che tali prezzi sono remunerativi e tali da consentire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola dell'arte;
- di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella predisposizione dell'offerta delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso ai cantieri, della disponibilità e distanza delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta, di tutte le condizioni contrattuali e degli obblighi ed oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente in materia, dalle disposizioni in materia di sicurezza, dalle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, e di giudicare su tali presupposti l'offerta pienamente remunerativa;
- di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità e di allegarlo a tale scopo debitamente compilato e sottoscritto. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla dall'Ente reperibile mediante accesso al link https://port.taranto.it/albopretorio/index.php?option=com_content&view=article&id=1555:codice-di-comportamento-per-l-autorita-di-sistema-portuale-del-mar-ionio&catid=60&lang=it&Itemid=246 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, nonché a inserire una clausola contenente il medesimo impegno nei contratti di subappalto;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva, per motivate ragioni, il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara, nonché di non stipulare motivatamente il contratto, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centootanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centottanta) giorni su espressa richiesta della Stazione Appaltante;
- *eventualmente* di beneficiare di una o più delle riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, inserendo le relative certificazioni nel FVOE;
- di aver effettuato le verifiche riguardo la correttezza della garanzia prodotta, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10;
- *(solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione)* il sito internet o la PEC del garante o la piattaforma per la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;
- *(solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico)* l'IBAN da utilizzare in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta;
- il numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf, o, in alternativa, allega la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo;
- **di** applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel presente disciplinare o, in alternativa indicazione del CCNL applicato con garanzia delle stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza da inserire nell'offerta economica;
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- *(in caso di azienda che occupa più di 50 dipendenti)*
 - di aver inserito nel FVOE, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e, *nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006*, di inserire, nel FVOE, ove non sia già presente, l'attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- *(in caso di azienda che occupa tra 15 e 50 dipendenti)*
 - di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’offerta nell’ambito della presente procedura, non ha violato l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.3 del Codice e di cui all’art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver letto le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l’utilizzo della stessa, contenute nella *Guida per la presentazione delle Offerte telematiche*, presente nella sezione “Istruzioni e Manuali” della Piattaforma medesima allegata alla documentazione di gara, e di accettare tutte le singole clausole in esse contenute;
- di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in conformità a quanto indicato al paragrafo 9 del disciplinare di gara;
- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi Edilizia 2026 “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI E OPERE DI INGEGNERIA CIVILE, ESECUZIONE DI LAVORI, INCLUSI GLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO”, di cui al DM 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in vigore dal 2 febbraio 2026;
- in caso di aggiudicazione, di obbligarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 del presente disciplinare;
- di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice tramite PAD o, in alternativa, al domicilio digitale dell’operatore economico;
- di autorizzare la Stazione Appaltante a consentire l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara ad eccezione delle parti eventualmente indicate in offerta secondo quanto previsto al successivo paragrafo 27;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05;
- *per gli operatori economici transfrontalieri* il domicilio fiscale e l’indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS eleggendo, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, domicilio nell’apposita area del Sistema ad esso riservata; *[in alternativa, nel caso in cui l’operatore economico non sia presente nei predetti indici]*: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, come previsto al precedente paragrafo 2.3, di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell’apposita area del Sistema ad esso riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B.: L'eventuale progettista indicato (in qualunque forma), non rivestendo il ruolo di concorrente, non è tenuto alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di costituendo RTI, l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione può essere assolta e apposta dalla sola impresa mandataria (capogruppo) per conto di tutti i membri del raggruppamento.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo (ivi incluso il progettista associato), da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dai consorziati che prestano i requisiti.

Il DGUE è inoltre presentato, per le parti pertinenti, dal progettista indicato e, in caso di progettista indicato che si presenti in forma associata, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che compongono il progettista;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dai consorziati che prestano i requisiti.

15.4. DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Il progettista dovrà rendere le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando l'allegato modello 2 e indicando:

- la modalità di partecipazione (staff di progettazione interno al concorrente, progettista associato o progettista indicato);
- la forma se singola o associata con la quale il progettista si presenta; in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante; in caso di consorzio di cui all'articolo all'art. 66, comma 1 lettera g) del Codice e all'art. 12 della L. n. 81/2017, qualora non intenda eseguire in proprio le prestazioni, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- il possesso dei requisiti richiesti dall'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, specificando, in particolare, le informazioni richieste
 - dall'art. 34 per i professionisti singoli o associati;
 - dall'art. 35 per le società di professionisti;
 - dall'art. 36 per le società di ingegneria;
 - dall'art. 37 per gli *altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura*;
 - dall'art. 38 per consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE;
 - dall'art. 39 per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del d.lgs. 36/2023;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Si precisa che il progettista dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE relative alle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice sono state rese dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94, come indicati nell'ambito della dichiarazione suddetta;
- *in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse*, l'indicazione della composizione del concorrente e delle parti/percentuali del servizio (ID e Categorie di Opere) che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato o aderente al contratto di rete;
- *per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, e i consorzi stabili professionali*, eventuale dichiarazione in merito alla/e consorziata/e esecutrice/i indicata/e qualora il consorzio non dichiari di partecipare in proprio;
- se il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal presente disciplinare, ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici (da indicare nella dichiarazione);
- *(per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti)* l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara,
 - che i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii;

- ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta o, *in alternativa*, di partecipare in più di una forma di partecipazione inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- la dichiarazione dei componenti del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 6.1.2 indicando il rapporto giuridico con il concorrente;
- (*nel caso di raggruppamenti temporanei*) l'indicazione del giovane professionista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Decreto legislativo 36/2023;
- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE; (*o, in alternativa*) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning, indicandone le motivazioni ed impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- *in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale*, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiarazione che le altre eventuali imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. L'O.E. presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- *in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*, ai sensi dell'articolo 96, comma 13, del Codice, gli estremi del provvedimento di sottoposizione a sequestro o confisca e del conseguente provvedimento di affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, nonché l'autorità che lo ha adottato e la relativa data.
- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria per i servizi di progettazione di cui al precedente art. 6.2.2.
- il possesso dei requisiti di tecnico-professionale per i servizi di progettazione di cui al precedente art. 6.3.2 lett.a) e b), fornendo indicazione specifica dei servizi svolti mediante compilazione dell'apposito "Modello dichiarazione servizi svolti" (Modello 2b);
- di accettare senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza ai sensi dell'art. 41 co. 8 lett. d) del d.lgs. 36/2023;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla dall'Ente reperibile mediante accesso al link https://port.taranto.it/albopretorio/index.php?option=com_content&view=article&id=1555:codice-di-comportamento-per-l-autorita-di-sistema-portuale-del-mar-ionio&catid=60&lang=it&Itemid=246 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto, nonché a inserire una clausola contenente il medesimo impegno nei contratti di subappalto;
- di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità e di allegarlo a tale scopo debitamente compilato e sottoscritto. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- di non partecipare quale progettista indicato da altri concorrenti;
- in caso di utilizzo nell'elaborazione dell'offerta tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando di quale tipologia si sia avvalso, indicando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione, impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti di eventuali subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del disciplinare di gara;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;

- il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo n. 82/05.

Le dichiarazioni del progettista sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal progettista che si presenta in forma singola;
- nel caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni di rete, da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE o che aderiscono al contratto di rete;
- nel caso di aggregazioni di rete dotate di un organo comune avente personalità giuridica, dall'organo comune e dai soggetti aderenti al contratto di rete indicati come esecutori;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice e di consorzi stabili professionali, dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici.

Le dichiarazioni del progettista sono firmate dal suo legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento come da Modello 3 con cui dichiara:
 - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indicazione della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Si precisa che il concorrente dovrà altresì attestare che le dichiarazioni del DGUE relative alle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice sono state rese dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94, come indicati nell'ambito della dichiarazione suddetta;
 - di obbligarsi nei confronti dell'operatore economico che si avvale e della stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse oggetto del contratto di avvalimento per tutta la durata dell'appalto;
 - di non partecipare alla gara in proprio ovvero quale associata o consorziata o ausiliaria di altro concorrente;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 - di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie dei lavori/parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- *[nel caso di raggruppamenti temporaneo di progettisti]* dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie dei lavori/parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le categorie dei lavori/parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- d. *[nel caso di raggruppamenti temporaneo di progettisti]* dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale categorie dei lavori/parti di servizi eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie dei lavori/parti di servizi, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle categorie dei lavori/parti di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie dei lavori/parti di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- g) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- c. di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- d. di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- d. di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]

- e. che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- f. che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- g. che è stato emesso il provvedimento [indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario] in data ... da parte di

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nonché la documentazione a corredo dell'offerta stessa nella PAD secondo le modalità indicate nella "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile nell'area informazioni della Piattaforma e allegata al presente disciplinare, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) n. 1 relazione illustrativa per il criterio di valutazione A;
- b) n. 1 relazione metodologica per il criterio di valutazione B, articolata secondo i sub-criteri B1, B2, B3 e B4;
- c) offerta di gestione informativa digitale (OdGI) redatta in conformità al Capitolato Informativo (CI) (per la progettazione esecutiva) – criterio di valutazione C;
- d) [eventuale] copia della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- e) [eventuale] il contratto di avvalimento premiale, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;
- f) [eventuale] versione dell'offerta tecnica con oscuramento delle parti che ritiene riservate, unitamente alla dichiarazione contenente le ragioni della richiesta di oscuramento.

La **relazione illustrativa sub lett.a)** relativa al **criterio di valutazione A «Professionalità ed adeguatezza del progettista desunta da n.2 servizi»** indicato nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 lettera A dovrà contenere la descrizione di n. 2 servizi svolti e relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Detti servizi potranno essere gli stessi indicati in sede di qualificazione. La descrizione dei servizi dovrà essere formulata in modo da indicare chiaramente per ciascun servizio: titolo della prestazione, committente, sintetica descrizione dell'opera progettata, descrizione delle attività svolte dal concorrente con puntuale indicazione delle fasi progettuali redatte, importo dei lavori, categorie delle ID-opere ai sensi del DM 17/06/2016, data di approvazione dei progetti indicati da parte della Stazione appaltante/Committente privato. Sarà positivamente valutata la capacità professionale maturata in interventi analoghi all'affidamento per tipologia, complessità e valore economico.

Detta **relazione illustrativa** dovrà essere composta complessivamente da non più di 6 pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di "facciata" e "pagina" sono sinonimi) con 40 righe per pagina e scrittura in corpo non inferiore a 10 punti (ad esclusione di copertine, indici, sommari ed eventuali allegati grafici).

La **relazione metodologica (B)** sub lett. b) relativa al criterio di valutazione B «*Caratteristiche metodologiche dell'offerta*» indicato nella tabella di cui al successivo al paragrafo 18.1, lettera B dovrà illustrare la proposta sviluppata dal concorrente secondo quanto specificato nei criteri di valutazione di cui alla tabella precitata, in particolare:

- **Criterio B1 – Qualità (pregio tecnico, durabilità, caratteristiche funzionali, caratteristiche innovative):** proposte migliorative su: a) materiali per l'esecuzione degli elementi strutturali, b) attività di controllo della qualità dei materiali e dei manufatti, c) tecnologie di prefabbricazione.
- **Criterio B2 - Organizzazione del cantiere e mezzi d'opera:** proposte migliorative in merito: a) alle modalità e tecniche di demolizione/ricostruzione della struttura esistente nonché alla organizzazione del cantiere al fine di ridurre, il più possibile, le interferenze dei lavori con l'operatività della banchina ed in particolare con le attività crocieristiche, b) alla sicurezza dei lavori
- **Criterio B3 – Manutenibilità ed ispezionabilità:** soluzioni tecniche e accorgimenti finalizzati a migliorare la manutenibilità ed ispezionabilità delle opere e dei suoi componenti (impalcati, impermeabilizzazioni, rete di raccolta acque meteoriche, ecc.).
- **Criterio B4 - Sostenibilità ambientale della opera e rispetto dei CAM:** sub criterio 1. Possesso del concorrente della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001; sub criterio 2. Proposte migliorative delle specifiche tecniche dei CAM di progetto con particolare riferimento a prodotti di costruzione e gestione del cantiere.

Si precisa che:

- Saranno valutate positivamente precisione ed esaustività della descrizione delle proposte migliorative nonché efficacia delle stesse.
- In caso di concorrente associato, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sub. criterio B4 sub1, la certificazione UNI EN ISO 14001 deve essere posseduta da tutti i componenti il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE.

Detta relazione **metodologica** dovrà essere composta da non più di 20 pagine di formato A4 (a tal fine le definizioni di “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con 40 righe per pagina e scrittura in corpo non inferiore a 10 punti.

La relazione potrà, a scelta del concorrente, contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti descritti. La relazione dovrà contenere un indice e una scheda riassuntiva finale che faccia riferimento agli elementi di valutazione. Non sono computati gli indici, sommari e le copertine.

NB: per le relazioni (illustrativa e metodologica), le pagine eccedenti il limite indicato (6 e 20) non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'**Offerta di Gestione Informativa (OdGI)** relativa al criterio di valutazione C “*Caratteristiche dell'offerta di gestione informativa*” dovrà essere elaborata in conformità ai contenuti del Capitolato Informativo della SA. Saranno oggetto di valutazione le proposte migliorative previste per gli obiettivi ed usi dei modelli informativi nonché le principali esperienze pregresse nell'ambito dell'uso di metodi per l'Information Management in accordo ai sub-criteri di valutazione riportati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 lettera C:

- **C.1 “Usi, obiettivi e livello informativo di modellazione informativa”**: proposte migliorative relative alla quantità e qualità di obiettivi e usi migliorativi dei modelli (Capitolato Informativo: Paragrafo E.1 - Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati);
- **C.2 “Capacità di gestione informativa dell'Affidatario”**: descrizione delle esperienze pregresse nell'ambito dell'uso di metodi per l'Information Management (Capitolato Informativo: D.7. Competenze di gestione informativa dell'Offerente).

L'OGI dovrà essere redatta utilizzando il template allegato al Capitolato Informativo da integrare obbligatoriamente nelle parti mancanti.

Non sono previste limitazioni al numero massimo di pagine previste per l'OdGI.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione delle proposte tecnico- organizzative il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico carica nella PAD l'offerta economica con le modalità indicate nella “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile nell'area “Istruzioni e Manuali” della medesima Piattaforma e allegata al presente disciplinare (nome file *Presentazione_Offerte_Telematiche*). L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve contenere:

- il “Modello Offerta Economica” (Modello 4);
- **[eventuale]** la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

L'operatore economico dovrà dichiarare nel “Modello Offerta Economica” (Modello 4) il **prezzo complessivo offerto (P_o)** che il concorrente richiede per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione lavori pari o inferiore all'importo a base di gara ($P_{base} = € 29.536.257,43 = € 29.114.416,85$ per lavori al netto dei costi della sicurezza + € 421.840,58 per il servizio di progettazione) specificando:

1. il prezzo offerto per l'esecuzione lavori al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (P_L);
2. il corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva (C_p), al netto del 65% non ribassabile pari a € 274.196,38 ai sensi dell'art. 41 co. 15-bis del Codice, oltre oneri assistenziali e previdenziali;

Si precisa che:

- **prezzo complessivo offerto (P_o)** è pari alla somma del prezzo offerto per l'esecuzione lavori al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (P_L) + il corrispettivo offerto per la progettazione esecutiva (CP) + € 274.196,38 (ovvero il 65% del corrispettivo della progettazione a base di gara non soggetto a ribasso);
- sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara;

- *i prezzi/corrispettivi offerti* sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo/corrispettivo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quanto indicato in lettere;
- il concorrente deve dichiarare:
 - a. ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, con esclusivo riferimento ai lavori, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.
 - b. di aver verificato, prima della formulazione dell'offerta, attraverso l'esame dei relativi elaborati progettuali posti a base di gara, le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto di fattibilità tecnico-economica di ciascun intervento e, in esito a tale verifica, di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta della necessità di integrare o ridurre le quantità che abbia valutato carenti o eccessive e/o di inserire le voci e le relative quantità che abbia ritenuto mancanti, e di dare quindi atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto di fattibilità tecnico-economica di ciascun intervento non avrà effetto sulla determinazione del corrispettivo al medesimo spettante;
- in sede di aggiudicazione la Stazione Appaltante effettuerà, ai fini contrattuali, il calcolo del ribasso (arrotondando alla terza cifra decimale) derivante dall'offerta economica dell'aggiudicatario, mediante la seguente formula:

$$R = 100 \times \frac{P_{base} - P_o}{P_{base}}$$

Dove R è il ribasso percentuale derivante dall'offerta economica, P_{base} è l'importo a base di gara, P_o è il prezzo complessivo offerto

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.

Si precisa che, in caso di una sola offerta presentata o ammessa alla valutazione tecnica, ai soli fini informatici verrà attribuito un punteggio convenzionale per l'offerta tecnica pari a punti 48; ciò al fine di consentire l'avanzamento delle operazioni sulla piattaforma.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti in ragione dell'offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA					
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	Professionalità e adeguata del	10	/	/	10	/

	progettista desunta da n. 2 servizi					
TOTALE PUNTI A					10	/
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA					
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	punti T
1	Qualità (pregio tecnico, durabilità, caratteristiche funzionali, caratteristiche innovative)	10	/	/	10	/
2	Organizzazione del cantiere e mezzi d'opera	30	/	/	30	/
3	Manutenibilità e ispezionabilità	10	/	/	10	/
4	Sostenibilità ambientale della opera e rispetto dei CAM	10	4.1	Possesso del concorrente della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001.	/	5
			4.2	Proposte migliorative delle specifiche tecniche dei CAM di progetto	5	/
TOTALE PUNTI D-T					55	5
TOTALE PUNTI B					60	

C	CARATTERISTICA DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE (ODGI)					
	<i>Criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Usi e obiettivi e livello informativo della modellazione informativa	5	/		5	/
2	Capacità di gestione informativa dell'Affidatario	5	/		5	/
TOTALE PUNTI C					10	

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del *confronto a coppie*. La Commissione giudicatrice opererà come segue:

- valutazione di tipo qualitativo e discrezionale sulla base della documentazione costituente l'offerta tecnica medesima, distintamente per ciascun sub-elemento sopra indicato.
- a ciascun singolo sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie». Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni sub-elemento dell'offerta tecnica, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma, come indicato nel seguito, in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun criterio di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione

di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c. l'attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando i criteri precitati, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d. per ciascun singolo sub-elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando alla stessa le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$$C_{ai} = C_i / C_{max}$$

dove:

C_{ai} è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

C_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

C_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

- e. a ciascun sub-elemento di valutazione è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto nella tabella sopra riportata.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Non è richiesto che i singoli elementi di valutazione raggiungano un punteggio minimo.

La Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento, secondo il metodo aggregativo compensatore come di seguito descritto.

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica sarà dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n + P_q + P_t$$

dove

P_i = punteggio assegnato all'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

P_q = punteggio derivante dall'applicazione delle formule relative ai criteri quantitativi;

P_t = punteggio derivante dall'applicazione delle formule relative ai criteri tabellari.

Nel calcolo della media dei coefficienti e nella riparametrazione si utilizzeranno le cifre decimali fino alla terza (es. 0,xxx) senza arrotondamenti.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula "lineare"

$$C_i = \frac{(P_{base} - P_{oi})}{(P_{base} - P_{oMin})}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_{base} = importo a base di gara

P_{oi} = prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo

P_{oMin} = prezzo complessivo offerto più basso

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio/sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno 22.10.2026, alle ore 10:00.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata dal RUP/Responsabile di fase coadiuvato dalla Sezione Gare e Contratti dell'Amministrazione.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui al precedente art. 19 del presente disciplinare.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP/Responsabile di fase, coadiuvato dalla Sezione Gare e Contratti della Stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (due) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai nove decimi (9/10) dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara. Detto calcolo sarà effettuato ove il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP/*Responsabile di fase*, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP/*Responsabile di fase*, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP/*Responsabile di fase* procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, oltre alla seguente documentazione:

- a) le polizze assicurative previste nello Schema di Contratto e/o nel Capitolato speciale d'appalto;
- b) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
 - per i RTI e le Aggregazioni di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario/organo comune, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario/organo comune. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
 - per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- c) la dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 1 DPCM n. 187/91;
- d) la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al Contratto nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'importo contrattuale è determinato come segue:

$$Imp. contr. = L - ((X \cdot L)/100) + C.S. + PE_{tot} - ((Y \cdot PE)/100)$$

dove

L è l'importo lavori soggetto a ribasso (€ 29.114.416,85);

C.S. è l'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

PE_{TOT} è l'importo per i servizi di progettazione esecutiva complessivo (€ 421.840,58);

PE è l'importo per i servizi di progettazione esecutiva soggetti a ribasso (€ 147.644,20);

X è il ribasso offerto sull'importo lavori a base di gara;

Y è il ribasso offerto sull'importo per i servizi di progettazione esecutiva soggetti a ribasso (PE).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante con atto pubblico notarile informatico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpellato a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[link: https://port.taranto.it/albopretorio/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=128&lang=it]*.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante apposita sezione dedicata all'interno della Piattaforma e comunicata agli interessati tramite l'Area Comunicazioni della stessa PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante con le modalità sopra indicate. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite l'Area Comunicazioni della stessa PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Lecce.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 componenti.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa - articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12- il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@port.taranto.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art 35, co. 5-bis del D.Lgs. 36/2023 il concorrente presta il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE-Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D.Lgs 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici. Inoltre dichiara di essere edotto sul funzionamento del FVOE gestito dall'ANAC e di avere già attivato il profilo Operatore Economico necessario per accedere al citato Servizio FVOE lato Operatore Economico, ed in caso contrario di provvedere tempestivamente a prendere visione del Manuale utente degli Operatori Economici per l'accesso al Servizio FVOE eseguendo tutte le attività necessarie per accedere al suddetto servizio.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Segretario Generale f.f.
dott.ssa Raffaella LADIANA (*)

Il Presidente
avv. Giovanni Francesco GUGLIOTTI (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.